



Organisation für Schweizer Optometrie OSO
Organisation Suisse d'Optométrie OSO
Organizzazione Svizzera di Optometria OSO

Regolamento di ammissione dell'OSO

Statuto dell'OSO – Allegato 1

Art. 1 Categorie di soci

Il presente regolamento di ammissione disciplina i requisiti e la procedura per l'accettazione di persone fisiche e giuridiche come soci dell'OSO. Esso integra lo statuto e necessita dell'approvazione da parte dell'assemblea generale.

Secondo l'art. 4 dello statuto, l'OSO distingue le seguenti cinque categorie di soci:

- a) soci attivi;
- b) soci passivi;
- c) soci studenti;
- d) soci onorari;
- e) soci industriali.

I soci attivi e quelli onorari dispongono del diritto di voto all'assemblea generale secondo quanto previsto dallo statuto dell'OSO.

Art. 2 Soci attivi

Art. 2.1

I soci attivi sono persone fisiche che esercitano attivamente la professione di optometrista in Svizzera e dispongono delle qualifiche giuridiche e professionali di cui all'art. 12 LPSan per poter esercitare la professione di optometrista ai sensi dell'art. 7 OCPSan. In aggiunta, devono soddisfare i requisiti previsti dal Regolamento per la formazione continua SwissOptom approvato dall'assemblea generale.

Le persone che avevano lo status di socio attivo dell'OSO prima dell'assemblea generale del 2026, mantengono tale status.

Art. 2.2

I soci attivi hanno il diritto di utilizzare il termine «OSO» in relazione alla loro denominazione professionale.

Art. 3 Soci passivi

Art. 3.1

soci passivi sono persone fisiche che non vengono (più) accettate o gestite come soci attivi, ma desiderano continuare comunque a fare parte dell'OSO.

Art. 3.2

Gli ex soci attivi che non esercitano più la professione di optometrista e si sono ritirati dalla vita lavorativa, versano una quota sociale ridotta.

Su richiesta, anche i presidenti e le presidentesse di associazioni internazionali partner, durante il loro periodo in carica, possono essere accettati come soci passivi con quota sociale ridotta.

Art. 3.3

La riduzione della quota sociale può essere richiesta per iscritto alla segreteria. Il passaggio avviene dopo la verifica da parte del comitato direttivo e a decorrere dalla fine dell'anno associativo in corso.

Art. 4 Soci studenti

Art. 4.1

I soci studenti sono:

- persone che frequentano il corso di studi per il bachelor o il master in optometria presso una scuola universitaria professionale svizzera oppure
- studenti con domicilio in Svizzera, che frequentano un corso di studi in optometria all'estero che possa comportare direttamente l'adesione all'OSO in qualità di soci attivi.

Art. 4.2

I soci studenti sono esentati dal pagamento della quota sociale.

Dopo il conseguimento del diploma, i membri studenti diventano automaticamente membri attivi. Durante il primo anno come membri attivi sono esonerati dal pagamento della quota associativa.

Art. 5 Soci industriali

I soci industriali sono persone giuridiche che desiderano sostenere l'OSO.

Qualsiasi ditta giuridicamente indipendente (*legalised company*) stipula una propria adesione.

Art. 6 Soci onorari

Art. 6.1

I soci onorari sono soci dell'associazione che hanno acquisito meriti particolari nell'ambito dell'associazione o nelle questioni concernenti l'ottica e l'optometria.

I soci onorari sono esentati dal pagamento della quota sociale.

Art. 6.2

La nomina a socio onorario può essere proposta all'assemblea generale da qualsiasi socio dell'associazione, ivi inclusi i membri del comitato direttivo. La proposta viene sottoposta al comitato direttivo per l'esame, il quale la inoltra all'assemblea generale allegando il proprio parere.

Art. 7 Procedura per la presentazione di proposte

Art. 7.1

Le domande di ammissione come soci attivi, passivi, industriali o studenti devono essere indirizzate alla segreteria per iscritto. L'invio può essere effettuato per posta o per via elettronica.

Il comitato direttivo verifica se la persona richiedente soddisfa i requisiti regolamentari. In caso affermativo, il comitato direttivo delibera l'adesione provvisoria e pubblica la domanda ai sensi dell'art. 24 dello statuto.

Ogni socio attivo ha il diritto di opporsi all'ammissione, entro 30 giorni dalla pubblicazione, indicandone per iscritto le motivazioni.

Se non ha luogo alcuna opposizione entro il termine previsto, l'adesione entra in vigore alla scadenza del termine. Se l'adesione viene impugnata, il comitato direttivo decide come procedere dopo aver valutato la richiesta presentata.

Se una domanda viene respinta, il comitato direttivo informa la persona richiedente per lettera raccomandata.

Art. 7.2

Se il comitato direttivo non pubblica una domanda di adesione o la respinge, il richiedente ha tempo 30 giorni per chiedere che sia l'assemblea generale a decidere in merito all'ammissione.

La relativa domanda deve essere presentata alla segreteria per iscritto.

L'ammissione da parte dell'assemblea generale necessita di una maggioranza dei due terzi degli aventi diritto di voto presenti.

Art. 8 Ammissione

Art. 8.1

Una volta avvenuta l'ammissione, viene addebitata l'intera tariffa di ammissione una tantum (ai sensi degli artt. 6-7 dello statuto).

Art. 8.2

In caso di adesione all'associazione dopo il 1° luglio dell'anno corrente, la quota sociale (ai sensi degli artt. 6-7 dello statuto) viene addebitata pro rata temporis.

Art. 9 Cessazione dall'adesione

L'adesione cessa in caso di uscita, espulsione o decesso.

Art. 10 Uscita

L'uscita va comunicata per iscritto alla segreteria, all'attenzione del comitato direttivo, almeno 30 giorni prima della scadenza dell'anno associativo (cioè al più tardi il 1° dicembre dell'anno

corrente). L'uscita diventa effettiva solo dopo l'invio della conferma scritta da parte della segreteria. Sia la notifica di uscita che la conferma possono essere inviate per lettera o per e-mail.

La quota sociale annuale per l'esercizio corrente è dovuta.

In caso di decesso, l'adesione cessa immediatamente dopo la notifica alla segreteria. In questo caso non è dovuta alcuna quota sociale.

Art. 11 Espulsione

Art. 11.1

Il comitato direttivo può chiedere all'assemblea generale l'espulsione di un socio che abbia violato gravemente lo statuto – in particolare lo scopo dell'associazione – oppure le direttive generali dell'associazione o che abbia agito in modo contrario agli obiettivi e agli interessi dell'OSO o lesivo della reputazione della categoria professionale.

Dopo aver ascoltato il socio da espellere, l'assemblea generale decide con una maggioranza dei due terzi degli aventi diritto di voto presenti.

Per tutta la durata della procedura, il socio mantiene tutti i suoi diritti e obblighi.

Art. 11.2

Se un socio si rifiuta od omette di adempiere i propri obblighi finanziari nei confronti dell'associazione entro 30 giorni dopo aver ricevuto un sollecito, il comitato direttivo ha facoltà di espellerlo dall'associazione. Con l'espulsione, i crediti dell'associazione nei confronti del socio rimangono in essere.

Per l'espulsione è necessario il voto favorevole di due terzi dei membri totali del comitato direttivo.

Il socio che il comitato direttivo ha espulso ha diritto di presentare ricorso all'assemblea generale.

Dopo aver ascoltato il socio da espellere, l'assemblea generale decide con una maggioranza dei due terzi degli aventi diritto di voto presenti.

Per tutta la durata della procedura, il socio mantiene tutti i suoi diritti e obblighi.

Art. 11.3

L'espulsione viene comunicata, senza indicazione delle motivazioni, ai sensi dell'art. 24 dello statuto dell'associazione.

I soci espulsi non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione. Essi sono inoltre tenuti al pagamento della quota sociale per l'esercizio corrente.

Art. 12 Diritti e obblighi

Tutti i soci hanno il diritto di partecipare agli eventi organizzati dall'OSO. Tuttavia, il comitato direttivo può riservare determinate offerte di aggiornamento continuo esclusivamente a specifiche categorie di soci.

Tutti i soci si impegnano a tutelare gli interessi della categoria professionale e dell'OSO.

Art. 13 Validité

Il presente regolamento è stato approvato durante l'assemblea generale del 15 marzo 2026. Esso sostituisce quello del 19 marzo 2023 ed entra in vigore immediatamente.

Berna, 15 marzo 2026

OSO (Organisation für Schweizer Optometrie; Organisation Suisse d'Optométrie; Organizzazione Svizzera di Optometria)

Il presidente



Manuel Kovats

Il direttore della segreteria



Yannik Laely